



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“CAMINITI-TRIMARCHI”

VIA LUNGOMARE CENTRO
98028 S. TERESA DI RIVA (ME)

We prepare for

Cambridge

English Qualifications™



ECDL
Approved Test Centre

Cod. mecc.: MEIS03200Q - C.F.: 97110570831 - Cod. fatt.: UFB8IR - Internet: <http://www.iiscaminititrimarchi.edu.it>

Segreteria: Tel. 0942793130-Fax 0942794259 - email: MEIS03200Q@istruzione.it - P.E.C.: MEIS03200Q@pec.istruzione.it

Liceo Scientifico e Liceo Scientifico con Scienze Applicate di Santa Teresa di Riva ☎0942793130 - Liceo Classico di Santa Teresa di Riva ☎0942793130

Liceo Scientifico e Liceo Linguistico di Giardini Naxos ☎/fax 0942550670 - Liceo Scientifico di Francavilla di Sicilia ☎/fax 0942982739

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali Letojanni ☎/fax 0942651289

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

aggiornato nell' a.s. 2022/23

“I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica” (Statuto delle studentesse e degli studenti - All. 8 e Nota prot. n. 30 del 15.03.07).

Facendo riferimento al DPR 8 marzo 1999, n° 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, al DPR 24 giugno 1998, n°. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (in GU 29 luglio 1998, n. 175), e al DPR 235/2007, si adotta il seguente REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI, parte integrante del Regolamento di Istituto (All.2), approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 9 del 06/09/2022.

Art. 1 – Principi generali

1. Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia, hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione e ispirate al principio della riparazione del danno. 2. La riparazione non sempre estingue la mancanza, la quale influisce sul voto di condotta a discrezione dell'organo competente.

3. La responsabilità disciplinare è personale, pertanto non sono accettabili le “note di classe”, in cui non sia stata accertata con sicurezza la responsabilità di tutti gli alunni.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinione correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Salvo che il fatto costituisca inosservanza di altre normative e comportamenti sanzioni di altra natura, le sanzioni disciplinari applicabili dagli organi competenti dell'istituto scolastico sono solo quelle previste dal presente regolamento e solo ed esclusivamente per i casi previsti dallo stesso.

Art. 2 – Codice disciplinare

1. Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui ai commi precedenti, l'organo competente dovrà irrogare i provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni come da allegate tabelle.
2. Ai fini della recidiva si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari irrogate nel corso dello stesso anno scolastico. Per recidiva s'intende la reiterazione generica e continuata della violazione dei doveri.
3. Ciascun Consiglio di classe valuterà l'opportunità di far partecipare ai viaggi di istruzione o ad attività individuate dallo stesso Consiglio l'alunno che, durante l'anno scolastico, è incorso nella sanzione della sospensione dalle lezioni superiore a due giorni o in altra sanzione corrispondente. Durante il periodo previsto per il viaggio o per le altre attività, lo studente continuerà a frequentare le lezioni in altra classe dello stesso livello.
4. L'alunno che è incorso nella sanzione della sospensione dalle lezioni superiore a cinque giorni o in altra sanzione corrispondente perde il diritto all'esonero dalle tasse scolastiche e dai contributi per l'anno scolastico successivo a quello in cui è avvenuta la mancanza.
5. Il trasferimento dalla scuola, anche in corso di anno, per fatti gravissimi o per condanna penale ovvero per ragioni cautelari, viene deliberato dal Consiglio di classe in accordo con la famiglia, dopo aver sentito il parere dell'autorità giudiziaria e i servizi sociali competenti. Il cambiamento di scuola non pone fine a un provvedimento disciplinare già iniziato, che seguirà il suo iter fino alla conclusione.
6. Per infrazioni gravi che comportino il reale allontanamento dalla scuola da sei a quindici giorni, il Consiglio di classe, se si tratta di recidiva aggravata, promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. Lo studente e la famiglia hanno l'obbligo di rispettare tale percorso di recupero.
7. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento di disciplina, si rinvia a quanto disposto nell'art. 4 dello Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola secondaria (D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modifiche).

Art. 3- Comportamento degli alunni

1. Gli alunni sono tenuti a:

- frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio;
- avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale della scuola e dei compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;
- mantenere un comportamento corretto e coerente con le finalità della scuola;
- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento;
- utilizzare correttamente le strutture e i sussidi didattici e a comportarsi nell'ambito scolastico in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola o a terzi che si trovino nelle immediate vicinanze della scuola o in edifici confinanti.

Inoltre:

- condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura, come importante fattore di qualità della vita della scuola;
 - hanno il dovere di presentarsi con puntualità e regolarità alle lezioni;
 - hanno il dovere di presentarsi a scuola forniti di tutto l'occorrente per le lezioni della giornata;
 - hanno il divieto di portare a scuola oggetti non pertinenti all'attività scolastica o pericolosi;
 - hanno il dovere di mantenere un clima sereno.
2. Per la definizione delle sanzioni, si deve tenere conto di quanto stabilito dall'art. 4 dello Statuto, in particolare:
- in nessun caso può essere sanzionata né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni, purché manifestate correttamente e senza ledere l'altrui personalità;
 - nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni;
 - la sanzione disciplinare deve essere ispirata, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno e dell'azione educativa;
 - l'entità di ciascuna sanzione deve essere rapportata all'intenzionalità del comportamento, alla rilevanza dei doveri inosservati, all'entità del danno arrecato, al grado di pericolo causato, alla reiterazione della violazione;
 - la sanzione deve tenere conto della situazione personale dello studente e pertanto sarà offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica.
3. Qualora le mancanze disciplinari dello studente abbiano procurato danni ai beni mobili e immobili dell'istituto o delle strutture ospitanti italiane o straniere, lo studente è comunque sempre tenuto anche all'integrale riparazione del danno.

Art. 4- TIPICIZZAZIONE DELLE CONDOTTE SANZIONABILI E RELATIVE SANZIONI

TABELLA A – INFRAZIONI DISCIPLINARI MENO GRAVI

| COMPORAMENTI che si caratterizzano come infrazioni ai doveri | SANZIONI | COMPETENZA AD IRROGARE LA SANZIONE |
|--|---|---|
| 1. Ritardi al rientro da intervalli e cambi d'ora | <p>Per i punti da 1 a 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Richiamo verbale <p>Per i punti da 4 a 11:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Richiamo verbale <p>e/o nota scritta sul registro di classe.</p> <p><u>SANZIONI IN CASO DI RECIDIVA</u></p> <p>Per i punti da 1 a 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Richiamo verbale <p>e/o nota scritta sul registro di classe.</p> <p>Per i punti da 4 a 10:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nota scritta e convocazione genitori. <p>Per il punto 11:</p> <p>Nota scritta sul registro di classe che incide sul voto di condotta, con ritiro immediato del dispositivo da parte del</p> | Docente |
| 2. Mancanza dei materiali scolastici necessari alle lezioni | | |
| 3. Mancanza ai doveri scolastici, negligenza abituale, interventi inopportuni/intemperanze durante le lezioni. | | |
| 4. Assenze non giustificate | | |
| 5. Mancanza di rispetto del materiale altrui | | |
| 6. Condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione | | |
| 7. Ritardi e uscite anticipate oltre al consentito e non documentati; | | |
| 8. Violazione dei regolamenti di laboratorio o degli spazi attrezzati | | |
| 9. Inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza | | |

| | | |
|---|---|--|
| 10. Comportamenti contrari al mantenimento della pulizia dell'ambiente edell'integrità delle attrezzature di laboratorio. | docente e consegna dello stesso ad un collaboratore del Dirigente e restituzione al termine delle lezioni della giornata. | |
| 11. Utilizzo non autorizzato del cellulare, degli auricolario di altri dispositivi elettronici durante le lezioni. | | |

TABELLA B – INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI

| COMPORAMENTI che si caratterizzano come infrazioni ai doveri | SANZIONI | COMPETENZA AD IRROGARE LA SANZIONE |
|---|--|---|
| 1. Allontanamento dalla classe senza autorizzazione | <p>Per i punti da 1 a 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> Richiamo verbale e/o Nota scritta sul registro di classe <p>Per i punti da 3 a 12:</p> <ul style="list-style-type: none"> nota scritta e sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni, preferibilmente con obbligo di frequenza e/o lavori socialmente utili (pulizia dei locali, piccole manutenzioni, attività di ricerca e/o produzione di elaborati che inducano lo studente a una riflessione sugli episodi verificatisi a scuola). | Docente |
| 2. Permanenza in aree dell'edificio non autorizzate o in aree diverse da quelle in cui si dovrebbe essere | | |
| 3. Allontanamento dall'Istituto senza autorizzazione. | | |
| 4. Bestemmia | | |
| 5. Diffusione non autorizzata di contenuti multimediali aventi ad oggetto uno o più compagni di scuola o uno o più componenti della loro famiglia | | |
| 6. Diffusione non autorizzata di contenuti multimediali aventi ad oggetto docenti o altro personale della scuola. | | |
| 7. Utilizzo di termini offensivi e lesivi della dignità altrui (studenti, docenti, famiglie, personale A.T.A.) | <p><u>SANZIONI IN CASO DI RECIDIVA</u></p> <p>Per i punti da 1 a 2: Sospensione da 1 a 3 giorni; preferibilmente con obbligo di frequenza e/o lavori socialmente utili (pulizia dei locali, piccole manutenzioni, attività di ricerca e/o produzione di elaborati che inducano lo studente a una riflessione sugli episodi verificatisi a scuola).</p> <p>Per i punti da 3 a 12: Ulteriore Sospensione da 6 a 15 giorni; preferibilmente con obbligo di frequenza e/o lavori socialmente utili (pulizia dei locali, piccole</p> | Docente/Consiglio di classe in composizione allargata |
| 8. Danneggiamento volontario di materiale altrui o possesso di oggetti pericolosi | | |
| 9. Propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti degli altri | | |
| 10. Danneggiamento volontario di attrezzature e strutture | | |
| 11. Ricorso o istigazione alla violenza, atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui. | | |
| | | Docente/Consiglio di classe in composizione allargata |

| | | |
|---|--|--|
| 12. Fumare nei locali dell'Istituto e nelle sue aree di pertinenza esterna. | manutenzioni, attività di ricerca e/o produzione di elaborati che inducano lo studente a una riflessione sugli episodi verificatisi a scuola). Voto di condotta non superiore a 6. | |
|---|--|--|

TABELLA C – INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVISSIME

| COMPORAMENTI che si caratterizzano come infrazioni ai doveri | SANZIONI | COMPETENZA AD IRROGARE LA SANZIONE |
|---|---|---|
| 1. Gravi minacce, aggressioni, percosse, molestie, ricatti, ingiurie, denigrazioni, diffamazioni, furti d'identità, realizzati anche per via telematica, una o più volte, in danno di uno o più compagni di scuola o di docenti o altro personale scolastico. | Per i casi da 1 a 4: sospensione per 15 giorni e voto di condotta non superiore a 6; | Consiglio di classe |
| 2. Alterazione, acquisizione illecita, manipolazione e trattamento illecito di dati personali, realizzati anche per via telematica, una o più volte, in danno di uno o più compagni di scuola oppure del personale scolastico | SANZIONI IN CASO DI RECIDIVA Per i punti da 1 a 4: Sospensione fino a 1 mese | |
| 3. Contraffazione di firme, di documenti scolastici, alterazione dei voti sul registro elettronico, distruzione di documenti della scuola. | Per i casi da 5 a 6 Sospensione per periodi superiori a 15 giorni e fino ad 1 mese con allontanamento dalla comunità scolastica, ove non siano possibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico e/o con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato. | Consiglio di Istituto |
| 4. Furti | | |
| 5. Introduzione di armi | | |
| 6. Introduzione e/o possesso e/o consumo, nella scuola o durante le uscite didattiche e i viaggi di istruzione, di sostanze alcoliche e/o stupefacenti. | | |

Nell'eventualità di un temporaneo allontanamento dalle lezioni, il Coordinatore di classe mantiene, per quanto possibile, i contatti con la studentessa/ lo studente e la famiglia, per preparare il rientro nella comunità scolastica.

Art. 5- Organi competenti a irrogare le sanzioni

1. Le sanzioni possono essere irrogate anche da Docenti non appartenenti al Consiglio di classe dell'alunno sanzionato. Nel caso in cui il provvedimento sia adottato da un docente estraneo al

Consiglio, questi ne darà comunicazione al coordinatore della classe stessa.

2. Le sanzioni si intendono applicabili per le stesse tipologie di comportamento anche in situazioni scolastiche che si svolgano fuori dei locali dell'istituto e/o in orario extrascolastico: uscite, visite guidate, viaggi d'istruzione, etc.

Art. 6- Esami di Stato

1. Le sanzioni per le mancanze commesse durante le sessioni di esame sono irrogate dalla Commissione esaminatrice, che ha competenza anche nei riguardi dei candidati esterni.

Art. 7 - Criteri regolativi

1. Nell'accertamento delle responsabilità si dovrà distinguere tra situazioni occasionali o mancanze determinate da circostanze fortuite, rispetto a gravi mancanze che indichino, viceversa, un costante e persistente atteggiamento irrispettoso dei diritti altrui, in particolare della comunità scolastica e delle sue componenti, che si esprime in manifestazioni di sopruso o di violenza esercitata nei confronti dell'istituzione educativa o degli insegnanti o nei confronti dei compagni.
2. Pertanto, nell'applicare le sanzioni si tiene conto della condotta generale dell'alunno riconoscendogli attenuanti ed aggravanti.
3. Sono considerate attenuanti: la mancanza di dolo, il pentimento manifesto, la volontà di riparazione.
4. Sono considerate aggravanti: recidiva o precedenti sanzioni, la volontà a commettere il fatto.
5. Le sanzioni predette sono sempre temporanee e con funzione educativa; tengono conto della situazione personale dello studente e del contesto in cui si è verificato l'episodio (intenzionalità del comportamento, grado di negligenza/imprudenza, concorso di più studenti, comportamento pregresso dello studente); devono essere ispirate al principio della responsabilizzazione personale.
6. Le sanzioni irrogate possono essere convertite in lavori compensativi a favore della comunità scolastica decise dal Consiglio di classe o dal Dirigente Scolastico che provvederà altresì a valutare la corretta esecuzione dei compiti assegnati (Nota prot. n. 30 del 15 marzo 2007: pulizia delle aule, piccoli incarichi di responsabilità, prendersi cura di compagni disabili, lettura di testi o visioni di video con valenze educative, dalle quali trarre poi spunti per una comunicazione orale alla classe e una relazione scritta al Consiglio di Classe, ecc.); devono essere ispirate al principio della riparazione del danno; in caso di danneggiamento ad arredi, strutture, infrastrutture, alla famiglia dell'alunno vengono addebitati i costi di riparazione, ripristino o sostituzione.
7. Le sanzioni vanno comminate dopo aver invitato l'alunno ad esporre le proprie ragioni; non possono influire sulla valutazione del profitto ma incidono sulla determinazione del voto di "Comportamento".
8. L'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento disciplinare non esclude la denuncia del fatto all'autorità competente qualora il medesimo costituisca illecito.

ART. 8- Procedimento sanzionatorio

1. Il provvedimento disciplinare è irrogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo di accertare i fatti e di garantire condizioni di equità.

In caso di infrazioni lievi il docente procede con il richiamo verbale, privato o in classe, o l'ammonizione scritta sul registro.

2. In caso di infrazione grave e reiterata che comporta la sospensione dalle lezioni o l'allontanamento da scuola:

- a) il procedimento sanzionatorio prende avvio con la segnalazione da parte del docente, anche se non della classe, della mancanza commessa. La segnalazione deve essere fatta con annotazione nel registro di classe e con comunicazione al Dirigente Scolastico; deve essere indicato il nominativo dello studente e riportata una descrizione sintetica e puntuale dell'accaduto.
- b) Il Dirigente Scolastico dà comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia dello studente o allo studente stesso, se maggiorenne, indicando gli addebiti contestati, la data di audizione dello studente e i termini di conclusione del procedimento. Ove vi siano controinteressati, anche essi devono essere avvertiti dell'avvio del procedimento.
- c) Il Dirigente Scolastico, nel termine di quindici giorni dalla segnalazione, convoca il Consiglio di Classe, se questo è l'organismo competente (devono essere presenti anche i rappresentanti di genitori e studenti), o invita il Presidente del Consiglio di Istituto a convocare tale organo. L'adunanza è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto.
- d) Lo studente è invitato alla riunione perché esponga le proprie ragioni. Lo studente ha facoltà di presentare memorie e scritti difensivi.
- e) Il Consiglio di classe o il Consiglio di Istituto, udito lo studente ed eventuali testimoni o altre persone interessate e coinvolte, allontanato l'interessato, provvede a discutere l'accaduto e con scrutinio segreto irroga la sanzione a maggioranza dei votanti. Le schede bianche e nulle si computano nel numero dei votanti.
- f) Il verbale della riunione viene trasmesso al Dirigente Scolastico per la formale emissione del provvedimento disciplinare. In caso di allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni, a verbale devono essere precisate le motivazioni per cui non si sono ritenuti esperibili altri interventi che rendessero possibile il reinserimento nella comunità scolastica.
- g) Il provvedimento disciplinare deve riportare gli estremi della deliberazione, la motivazione, la sanzione comminata e gli eventuali provvedimenti accessori, la decorrenza e la durata, i termini entro i quali adire eventuali impugnazioni presso l'organo competente. Il provvedimento viene comunicato per iscritto all'interessato.

Art. 9- Impugnazione

Contro le sanzioni la famiglia dello studente può, entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione, inoltrare ricorso all'Organo di Garanzia.

Si può presentare ricorso all'Organo di Garanzia quando si ritiene che si siano verificate delle violazioni relative alla procedura disciplinare, prevista dal presente regolamento, oppure quando si ritiene ingiusta la decisione disciplinare adottata.

Il ricorso deve essere presentato per iscritto e deve contenere **le ragioni specifiche** dell'impugnazione; con il ricorso la famiglia dello studente può presentare eventuali prove o testimonianze a lui favorevoli, affinché siano verificate dall'Organo di garanzia e può sempre chiedere di essere sentita.

L'atto di ricorso deve essere depositato in busta chiusa alla segreteria della scuola, la quale rilascerà

protocollo di ricevuta. Qualora i termini per il deposito cadano in giorno festivo o di chiusura della scuola sono prorogati al primo giorno utile di apertura della segreteria dell'istituto.

L'Organo di Garanzia, non oltre quindici giorni dal deposito del ricorso, dovrà procedere all'esame dell'impugnazione ed ascoltare le ragioni dello studente che abbia chiesto di essere sentito, previa convocazione. L'Organo di Garanzia, qualora verifichi l'illegittimità del provvedimento, provvederà al riesame del procedimento e degli atti conseguenti.

Le deliberazioni sono comunicate per iscritto ai soggetti interessati.

Per ulteriori informazioni sull'ODG interno, si veda il Regolamento di Istituto.

Art. 10- Disposizioni finali

Il regolamento di disciplina viene reso noto ad alunni, genitori, docenti e personale ATA all'inizio di ogni anno scolastico mediante pubblicazione sul sito istituzionale della scuola.